

Rassegna del 21/11/2011

SOLE 24 ORE - L'ESPERTO RISPONDE - La fattura rileva sempre ai fini Iva - ...	1
SOLE 24 ORE - L'ESPERTO RISPONDE - E' possibile scegliere il regime forfettario - ...	2
SOLE 24 ORE - L'ESPERTO RISPONDE - Peso agonistico, valuta il Coni - ...	4
SOLE 24 ORE - L'ESPERTO RISPONDE - Associazioni sportive: gli sconti del fisco - I bonus per tutti gli sport - Forte Nicola	5
GAZZETTA DELLO SPORT ROMA - Taccuino - In Provincia si parla del 2020 - ...	8

Caso 1. Regime forfettario e sponsorizzazione di fatto mai avvenuta

La fattura rileva sempre ai fini Iva

Un'associazione sportiva ha optato per il regime forfettario previsto dalla legge 398/1991. Come chiarito dall'agenzia delle Entrate, liquida l'Iva tenendo conto dei corrispettivi effettivamente incassati, quindi applicando il principio di cassa. Nel corso del periodo d'imposta l'associazione ha emesso una fattura per una prestazione di sponsorizzazione. La fattura non è stata incassata. L'importo fatturato rileva immediatamente ai fini della liquidazione dell'Iva, oppure tale somma è rilevante solo al momento dell'incasso? Il dubbio nasce in quanto, diversamente dagli altri corrispettivi, per le prestazioni di sponsorizzazione l'emissione della fattura è sempre obbligatoria.

La risposta si trova nel Dm 18 maggio 1995, allegato E, punto 1, comma terzo. Nello stesso senso si è espressa una parte della dottrina, ma anche la Siae con la circolare del 19 dicembre 1995, n. 712, al punto I.G., si è uniformata a tale orientamento.

In particolare, il decreto ministeriale ha precisato preliminarmente, e in linea generale, che le associazioni in regime ex legge 398/1991 devono tenere conto solo degli incassi, cioè dei proventi effettivamente percepiti. Tuttavia lo stesso decreto ha puntualizzato come resti fermo «il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi...». Secondo la circola-

re Siae citata, ai fini dell'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, si deve tener conto: in mancanza di fattura, dei proventi incassati (criterio di cassa); in presenza di fattura, dei proventi fatturati ancorché non riscossi. Fanno eccezione a tale principio solo le prestazioni a esigibilità differita, il cui debito Iva nei confronti dell'Erario sorge solo allorché le prestazioni risultano effettivamente incassate.

Peraltro questa previsione trova applicazione per le sole operazioni effettuate nei confronti dei soggetti individuati tassativamente dall'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972. Si tratta, cioè, delle prestazioni effettuate nei confronti dei soci, associati, o partecipanti, dello Stato, degli organi dello Stato, di Asl, istituti universitari eccetera. Quindi, salvo il caso in cui la prestazione di sponsorizzazione sia effettuata nei confronti di uno dei citati soggetti, essa assumerà rilevanza ai fini della liquidazione dell'Iva (determinata forfettariamente) al momento della fatturazione e indipendentemente dall'avvenuto incasso.

Infatti l'Iva diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione, determinato secondo le regole di cui al citato articolo 6, quindi al momento dell'emissione della fattura. Il punto merita però un chiarimento specifico da parte dell'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



È possibile scegliere il regime forfettario

La legge 398 del 16 dicembre 1991 ha previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di optare per un regime forfettario di determinazione delle imposte sia ai fini Ires sia ai fini Iva. Le associazioni sportive con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono aver conseguito, nell'anno solare precedente, proventi di natura commerciale non superiori a 250mila euro.

Il limite vale anche per gli enti associativi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. I soggetti di nuova costituzione potranno beneficiare del regime forfettario qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite citato. Sempre per i soggetti che iniziano l'attività, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la risoluzione 63/E del 16 maggio 2006. In particolare, essi devono applicare il criterio proporzionale richiamato nell'allegato E, punto 1, del decreto 18 maggio 1995. Perciò le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per fruire del regime forfettario, devono rapportare il

limite massimo di proventi, pari a 250mila euro, al periodo compreso tra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.

Il limite massimo, che fa riferimento ai soli proventi commerciali, dev'essere determinato in base al principio di cassa. L'indicazione è stata fornita dal ministero delle Finanze con la circolare 1 dell'11 febbraio 1992. Inoltre, tale ammontare è composto esclusivamente dai proventi aventi natura commerciale di cui all'articolo 85 del Tuir e dalle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del Tuir, relative alle attività commerciali. Risultano così esclusi dal computo i proventi aventi natura istituzionale (quote associative, donazioni eccetera), i proventi realizzati tramite la raccolta pubblica di fondi, i proventi "decommercializzati" ex articolo 148 del Tuir, i proventi realizzati con la cessione di beni strumentali, i premi di addestramento e di formazione tecnica spettanti alle associazioni sportive, i corrispettivi derivanti dalla cessione degli atleti dilettanti, le sopravvenienze attive relative alle attività istituzionali.

L'Iva

L'Iva va determinata con l'applicazione di una detrazione forfettaria prevista dall'articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972. Sono previste tre percentuali forfettarie. La prima, di base, è pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La seconda, relativa alle imposte concernenti le operazioni di sponsorizzazione, è del 10 per cento. Invece, in caso di cessioni o concessioni di diritti di riprese televisiva e di trasmissione radiofonica è prevista l'applicazione di una detrazione forfettaria di un terzo.

In pratica, si deve effettuare la sommatoria dell'Iva relativa alle operazioni attive, applicata in base alle diverse aliquote di legge, e determinare l'Iva detraibile applicando le percentuali forfettarie. La differenza deve essere versata con periodicità trimestrale senza l'aggiunta degli interessi. Le scadenze sono il 16 maggio, il 16 agosto (annualmente prorogato per la pausa estiva), il 16 novembre e il 16 febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre).

Il reddito imponibile, invece, deve essere determinato nella misura del 3% dei proventi commerciali, con l'aggiunta di eventuali plusvalenze

commerciali.

Ires e semplificazioni

L'Ires è pari al 27,5% dell'imponibile. Sono poi previste anche semplificazioni di tipo contabile. Infatti le associazioni in regime ex legge 398/1991 sono esonerate dagli obblighi di registrazione e dalla tenuta dei libri contabili. Gli obblighi riguardano la conservazione della documentazione. Inoltre, devono essere fatturate solo le sponsorizzazioni e le cessioni di diritti radio-televisivi. Le entrate commerciali devono essere annotate in un apposito prospetto (ex Dm 11 febbraio 1997) con un'unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. L'opzione per il regime forfettario viene esercitata tramite comportamento concludente. C'è solo un obbligo di comunicazione. Un analogo obbligo di comunicazione sussiste nei confronti della Siae.

L'opzione vincola il contribuente per cinque anni e successivamente per ciascun anno fino a revoca. Nel caso in cui si superi il limite di 250mila euro nel corso dell'esercizio, gli effetti dell'opzione vengono meno con decorrenza dal mese successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ammesse le società di capitali non lucrative

Dopo l'approvazione dell'articolo 90 della legge 289/2002 l'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata, fruendo di tutte le agevolazioni fiscali, anche dalle società di capitali non lucrative.

In un primo momento non era chiaro quali agevolazioni fiscali per gli enti associativi potessero essere applicate anche a queste società. Si dubitava della possibilità di applicare la disciplina di cui all'articolo 148, commi 3 e 8, aventi a oggetto i cosiddetti proventi decommercializzati. In sostanza, gli operatori si domandavano, per esempio, se fossero detassate le somme incassate mensilmente da una Srl non lucrativa per l'organizzazione di un corso di basket o di nuoto.

Una prima risposta è stata fornita dalle Entrate con la circolare 21/E del 22 aprile 2003. La soluzione è stata positiva, anche se non sono stati dissipati tutti i dubbi. Infatti l'Agenzia non ha chiarito se le prestazioni in questione dovessero o meno essere effettuate solo nei confronti dei soci, titolari di una quota di partecipazione. I dubbi sono nati in quanto nell'ambito delle associazioni tale regime di decommercializzazione si applica solo se le prestazioni sono rese verso gli associati che hanno il diritto di voto e possono partecipare all'elezione degli amministratori.

La risoluzione 38/E/2010 dell'Agenzia ha definitivamente chiarito il problema. Infatti, secondo il fisco tale disciplina si applica anche nei confronti dei frequentatori non soci degli impianti gestiti dalle Srl non lucrative. Tuttavia, la soluzione è positiva solo se i destinatari delle attività, ancorché non soci, risultano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, cioè dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso 2. Una Asd nella quale solo pochi associati partecipano a competizioni

Peso agonistico, valuta il Coni

Una Asd ha circa 200 associati. Solo una minoranza di questi (circa 30) partecipa effettivamente all'attività agonistica/amatoriale. Gli altri associati, pur frequentando con assiduità gli impianti sportivi, non partecipano a competizioni. Si chiede se per tale ragione l'agenzia delle Entrate può disconoscere la natura sportiva dell'associazione. Il problema interessa anche due istruttori, che hanno ricevuto compensi per importi non superiori a 7.500 euro e, quindi, non sono stati assoggettati a ritenute Irpef entro tale limite massimo (articolo 69 del Tuir).

È necessario chiarire preliminarmente che la qualificazione di società o associazione sportiva dilettantistica (Asd) si ottiene con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90 della legge 289/2002 (si veda anche lo schema sopra). In sostanza, la denominazione o la ragione sociale deve fare riferimento al carattere sportivo dilettantistico dell'attività (comma 17). Lo statuto dev'essere conforme alle clausole individuate tassativamente dal comma 18 della legge. Inoltre, è altresì necessario che queste clausole, a parte il me-

ro dato formale, risultino in concreto osservate.

La società dovrà poi essere affiliata a una federazione o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed essere iscritta in un registro telematico gestito dal Coni. Questi ultimi due passaggi non sono alternativi: la mera affiliazione non è sufficiente se la società non risulterà poi iscritta nel registro Coni.

La Guardia di finanza e l'agenzia delle Entrate potranno contestare il mancato recepimento o la mancata osservanza delle clausole. Invece la mancanza della natura dell'attività sportiva potrà essere contestata solo dal Coni. Infatti l'articolo 7 del Dl 136/2004 dispone che il Coni è l'unico organo certificatore dell'effettiva attività sportiva. Il fisco non potrà contestare la natura dell'attività svolta sostenendo che il numero di tesserati è insufficiente al fine di attribuire al sodalizio la qualifica di società sportiva.

I compensi erogati agli istruttori, infine, sono stati correttamente detassati in quanto, trattandosi di somme corrisposte da un'associazione sportiva, l'agevolazione poteva essere applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPROFONDIMENTO / Agevolazioni

Associazioni sportive: gli sconti del fisco

Necessario inserire negli statuti una serie di clausole che consentono di acquisire uno status particolare per godere di benefici ai fini Ires e Iva

I bonus per tutti gli sport

Agevolazioni ad hoc per le associazioni dotate dei requisiti

PAGINE A CURA DI
Nicola Forte

Il primo punto da seguire per la costituzione e la gestione di un'associazione sportiva dilettantistica (in sigla Asd) è rappresentato dall'atto costitutivo e dal relativo statuto. L'osservanza delle disposizioni di legge vigenti è fondamentale sia per ottenere il riconoscimento dello status di "associazione sportiva", sia per beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali previste ad hoc per il settore dello sport dilettantistico.

Prima dell'entrata in vigore della legge 289/2002 il legislatore non aveva mai fissato i requisiti per attribuire a un ente associativo lo status di associazione sportiva dilettantistica. Le disposizioni fiscali che individuavano le agevolazioni applicabili nel settore richiedevano semplicemente l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Era inoltre necessario che le associazioni svolgessero un'attività sportiva dilettantistica secondo quanto prescritto dalla normativa della federazione di appartenenza (circolare ministeriale 1 dell'11 febbraio 1992).

Il quadro normativo di rife-

rimento è completamente mutato dopo l'approvazione dell'articolo 90 della legge 289/2002. Il comma 18 ha individuato tassativamente le clausole che gli enti associativi devono recepire negli statuti per potere assumere la qualificazione di "società sportiva". Il punto è particolarmente delicato anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 21/E del 22 aprile 2003. Secondo il fisco, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo di tali clausole, o in caso di loro inosservanza di fatto, «le associazioni e le società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato». Le clausole sono quelle indicate nello schema a lato, ma, prima ancora di fornire l'elenco, il comma 18 dispone che «le società ed associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale».

Il nome

Un'altra condizione essenziale per ottenere il riconoscimento di società sportiva, da tenere in considerazione quando si predispongono lo statuto, riguarda la denominazio-

ne dell'associazione. Il comma 17 del medesimo articolo 90 prevede che «le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica...». Il primo requisito, cioè l'indicazione della finalità sportiva, può essere soddisfatto anche riportando nella denominazione la disciplina sportiva praticata. Possono poi essere inseriti nella denominazione sociale, in luogo dell'espressione «associazione», i termini «gruppo sportivo, circolo sportivo, polisportiva», purché fatti seguire dal termine «dilettantistico» (o «dilettantistica»). Il tema è stato approfondito dalle Entrate, che non hanno ritenuto sufficiente, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, la previsione dello statuto di una denominazione conforme alle indicazioni di cui al citato comma 17. È necessario, secondo il fisco, che la corretta denominazione sia utilizzata anche in «tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico». La circostanza può verificarsi, per esempio, laddove i cartelli esposti all'ingresso dell'impianto non indichino chiaramente che l'attività esercitata è di tipo sportivo dilettantistico.

Tuttavia, in mancanza di una precisa disposizione di legge sulla decadenza dalle agevolazioni, l'interpretazione fornita dall'Agenzia risulta eccessivamente rigorosa. Sarebbe sufficiente che in una sola occasione non fosse utilizzata la corretta denominazione sociale (riportata con esattezza nello statuto) perché il fisco disconosca lo status di associazione sportiva con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali. Pertanto, pur riconoscendo la necessità di informare correttamente il pubblico della natura sportivo/dilettantistica del sodalizio, le conseguenze fiscali risultano sproporzionate rispetto alle finalità che la norma ha inteso conseguire.

La registrazione

Per quanto riguarda la forma dell'atto, non è obbligatorio che esso sia pubblico. Tale requisito è essenziale solo se l'associazione intenda ottene-



re in seguito il riconoscimento, cioè l'acquisizione della personalità giuridica. Ciò anche al fine di evitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori che hanno agito contraendo debiti per conto dell'associazione medesima. La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'agenzia delle Entrate rappresenta un requisito fondamentale per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali associazioni.

In particolare, l'articolo 148, comma 8, del Dpr 917/86 dispone che l'adozione della forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, rappresenti un presupposto essenziale per fruire della cosiddetta de-commercializzazione dei proventi.

In altre parole, se l'atto viene registrato non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici degli iscritti, associati o partecipanti, a condizione, però, che lo statuto sia stato predisposto correttamente. A esempio, se un'associazione sportiva dilettantistica organizza corsi di nuoto e per questo incassa dagli allievi una retta mensile di 100 euro, l'importo percepito sarà completamente detassato sia ai fini Ires sia ai fini Iva.

Il riconoscimento

Una condizione altrettanto importante per ottenere i benefici fiscali consiste nell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. Non bisogna confondere questo passaggio con l'obbligo di affiliazione della società alla federazione di appartenenza. Il riconoscimento a fini sportivi si ottiene con l'iscrizione in un registro telematico tenuto dal Coni e con il rilascio di un certificato. L'inosservanza di questa condizione consentirà all'amministrazione finanziaria di procedere al disconoscimento dello status di società sportiva con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali previste per il settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro



LE COMPONENTI DELLO STATUTO



Gli elementi che devono essere presenti nello statuto per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva dilettantistica

- La denominazione
- L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- L'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma delle società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile
- L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari
- Le modalità di scioglimento dell'associazione
- L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

LE LEGGI E LA PRASSI



01 | LE FONTI NORMATIVE

- Articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002
- Articoli 69, 85, 88 e 148 del Dpr 917 del 22 dicembre 1986
- Legge 398 del 16 dicembre 1991
- Decreto ministeriale 18 maggio 1995
- Articoli 6 e 74 del Dpr 633 del 26 ottobre 1972
- Decreto ministeriale 11 febbraio 1997
- Articolo 7 del Dl 136 del 28 maggio 2004

02 | CIRCOLARI E RISOLUZIONI

- Circolare ministeriale 1 dell'11 febbraio 1992
- Circolare agenzia delle Entrate 21/E del 22 aprile 2003
- Risoluzione agenzia delle Entrate 63/E del 16 maggio 2006
- Risoluzione agenzia delle Entrate 38/E del 17 maggio 2010
- Circolare Siae 712 del 19 dicembre 1995

67mila

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti in Italia (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)

4,35 mln

Gli sportivi tesserati per società dilettantistiche sul territorio italiano (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)

635mila

I dirigenti e i tecnici tesserati nell'ambito dello sport dilettantistico (stima del Gruppo Clas su dati del Coni 2009)

IL QUESITO



Siamo un gruppo di sportivi/amatori e intendiamo costituire un'associazione sportiva dilettantistica. Quali sono gli adempimenti che dobbiamo seguire durante la fase della costituzione? Lo statuto deve contenere indicazioni particolari? Non è chiaro se la costituzione debba essere effettuata per atto pubblico e se sia obbligatoria la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'agenzia delle Entrate. Inoltre, chiediamo se sia o meno fiscalmente rilevante il riconoscimento a fini sportivi.

T.R. - RAVENNA



Nel fascicolo con la copertina di colore blu le risposte degli esperti ai quesiti su enti non profit, agevolazioni, imposte e tributi vari, Iva

Taccuino

OLIMPIADI

In Provincia si parla del 2020

■ Si svolgerà oggi a Palazzo Valentini l'incontro «Giovani Roma 2020». L'appuntamento è alle 12 e con i padroni di casa, il presidente Zingaretti e l'assessore Prestipino, ci saranno anche Pescante, Petrucci, Pancalli e l'olimpionico della ginnastica Jury Chechi, che ha fatto il suo debutto nello staff che cercherà di portare i Giochi 2020 in Italia. Intanto è in vista un altro appuntamento nel quadro della corsa olimpica: il 29 novembre dovrebbe essere presentato il rapporto di «fattibilità» della commissione Fortis-Carraro sui Giochi.

